

TI_GERICHTE 11.2018.80 vom 2. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.80

FR: TI_GERICHTE 11.2018.80 du 2 août 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2018.80 del 2 agosto 2018

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: appello irricevibile e trasmissione del memoriale al primo giudice per eventuale trattazione come istanza di restituzione del termine

Erwägungen

E. 28

maggio 2018 sulla (imprecisata) richiesta di mantenimento della moglie e dopo che egli non è comparso – ingiustificatamente a mente del primo giudice – all'udienza indetta per il dibattimento. Il decreto in esame può quindi ritenersi emanato “nelle more istruttorie”. Quanto al valore litigioso, esso è dato ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (fr. 2000.– mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Relativamente infine alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato notificato al convenuto l'11 luglio 2018. Introdotto il 19 luglio 2018 (stampiglia postale sulla busta d'invio), l'atto in esame – trattato come appello – è pertanto tempestivo. 2. Nel decreto impugnato il Pretore ha ritenuto verosimile che l'istante versi in una situazione di ristrettezza, circostanza che gli è stata confermata anche dall'assistente sociale A_____ A_____. Egli ha accertato inoltre che il marito può contare su entrate di fr. 4250.– mensili (di cui fr. 1890.– dall'assicurazione per l'invalidità e fr. 2400.– dal “secondo pilastro”) mentre non sopporta al momento oneri per l'alloggio. In condizioni del genere egli ha ravvisato un margine sufficiente per obbligare il convenuto a versare alla moglie la somma richiesta (loc. cit., pag. 2). 3. L'appellante esordisce nel proprio memoriale giustificando l'assenza all'udienza dell'11 maggio (recte : 10 luglio) 2018 con il fatto che – dopo avergliela ritirata per lui – un suo vicino di casa gli avrebbe consegnato la raccomandata solo quel 18 luglio 2018, ovvero al suo ritorno dal Ticino e al rientro dalle ferie del vicino medesimo. Per quel che è del merito della decisione, egli rileva che da quando non lavora più per la B_____ Sarl di _____ l'ex datore di lavoro (M_____ K_____) gli chiede un canone di locazione di fr. 1000.– mensili oltre agli arretrati per complessivi fr. 26 000.– (di cui fr. 5000.– già rimborsati). Egli fa notare altresì di dovere pagare per altri 18 mesi le rate del leasing di fr. 589.– mensili per una vettura B_____ intestata alla _____ Sagl di _____, di avere arretrati d'imposta per circa fr. 3500.– come pure di dovere fare fronte alle diverse spese correnti (di vitto, telefonia, elettricità, benzina, assicurazione dell'automobile, imposta di circolazione) senza quantificarne però – se non per alcune poste – il costo complessivo. Onde la proposta di concedere all'istante (cui avrebbe già dato fr. 14 000.–) fr. 1000.– mensili a titolo di contributo alimentare. 4. Ora, nella misura in cui formula per la prima volta richieste non sottoposte all'esame del primo giudice e adduce fatti e mezzi di prova nuovi senza spiegare – né pretendere invero – che gli fosse impossibile recarli dinanzi alla giurisdizione inferiore, l'appello si rivela irricevibile già

sotto il profilo dell'art. 317 CPC (applicabile anche alle procedure rette, come in concreto, dal principio inquisitorio limitato: DTF 141 III 577 consid. 2.3.3). Oltre a ciò, il memoriale risulta carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appellante trascurando fra l'altro di indicare a quanto ammonterebbe il proprio fabbisogno minimo e giustificerebbe così di ridurre il contributo alimentare a suo carico. Manifestamente irricevibile (nel senso dell'art. 48 b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG), l'atto sfugge di conseguenza a qualsiasi disamina. 5. Nella misura in cui sostiene, invece, di aver preso atto della convocazione all'udienza del 10 luglio 2018 solo a posteriori (otto giorni più tardi), al suo ritorno dal Ticino e al rientro dalle ferie del vicino che avrebbe firmato e preso in consegna per lui la citazione, l'appellante adduce un argomento che potrebbe fondare una restituzione del termine di comparizione a quell'udienza nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Spetta nondimeno all'istanza che dovrebbe statuire sulla ripetizione dell'atto processuale omettere stabilire se ricorrano i presupposti per una conversione del memoriale in un'istanza di restituzione del termine e per trattarlo a tale stregua (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a edizione, n. 2 ad art. 149). Dovesse dipoi il primo giudice accogliere l'istanza di restituzione, il processo riprenderebbe nello stato in cui si trovava prima dell'atto processuale omettere, con conseguente annullamento della decisione contumaciale emessa e rifacimento dell'udienza (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2^a edizione, n. 16 ad art. 148). Dovesse invece il Pretore respingere la domanda di restituzione, all'interessato rimarrà la facoltà d'impugnare tale decisione (DTF 139 III 481 consid. 6.3). 6. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le particolari circostanze del caso e il fatto che l'appellante abbia agito senza l'ausilio di un legale inducono a rinunciare nondimeno – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni. 7. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Trattato come appello, l'atto è irricevibile. 2. L'atto è trasmesso al Pretore perché esamini se può essere trattato come istanza di restituzione del termine. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Notificazione a: ; – , . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il giudice presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).